

TI_GERICHTE 12.2009.208 vom 16. September 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-09-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2009.208

FR: TI_GERICHTE 12.2009.208 du 16 septembre 2011

IT: TI_GERICHTE 12.2009.208 del 16 settembre 2011

Regeste

Contratto di lavoro - protezione del lavoratore

Erwägungen

E. 1

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione del Pretore è stata pronunciata e impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

E. 2

Nella sentenza in esame il Pretore ha in un primo tempo esaminato se fossero dati i presupposti per il riconoscimento di una responsabilità del datore di lavoro ai sensi dell'art. 328 CO, giungendo a dare risposta affermativa al quesito. In un secondo momento, accertata un'incapacità medico-teorica del 10% nell'attività di adesivatura, dopo aver rilevato che i conteggi presentati solo con le conclusioni erano proceduralmente irriti sfuggendo al contraddittorio, ha nondimeno esaminato le pretese dell'attrice riconoscendo in conclusione unicamente l'importo richiesto a titolo di riparazione morale, pari a fr. 5'600.-. Anche in questa sede occorre procedere in modo analogo. In effetti, qualora non fosse riconosciuta la responsabilità del datore di lavoro, come postulato con l'appello adesivo, non vi sarebbe più ragione di esaminare le censure dell'appello principale.

E. 3

Prima di affrontare le contestazioni dell'appellante adesiva occorre osservare che il Pretore ha esaminato la fattispecie alla luce degli art. 328 CO, 6 Legge federale sul lavoro e 6 cpv. 1 Ordinanza federale sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) nonché della giurisprudenza e della dottrina relativa a tali disposti. Non si è invece chinato sull'applicabilità o meno dell'art. 44 vLAINF, ossia sulla limitazione della responsabilità del datore di lavoro. L'esame spetta ora a questa Camera ritenuto che il giudice di ogni grado deve applicare il diritto d'ufficio (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 5 e 6 ad art. 86, m. 1 ad art. 87). Gli art. 43 e 44 LAINF sono stati abrogati dalla cfr. 12 dell'allegato alla LF del 6 ottobre 2000 sulla parte generale delle assicurazioni sociali, legge entrata in vigore il 1° gennaio 2003 (RS 830.1). Secondo la giurisprudenza, il momento determinante per l'applicazione del nuovo diritto è quello dell'incidente (sentenza TF 5 maggio 2011, 4A_132/2010, consid. 3.1; DTF 131 III 360 consid. 7.1). L'incidente occorso a AP 1 si è prodotto il 13 settembre 2002. Ne segue che l'art. 44 vLAINF è applicabile al caso in esame, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice in sede di conclusioni (v. pag.

E. 5

Come rettamente evidenziato dal Pretore, in base all'art. 328 CO, il datore di lavoro deve rispettare e proteggere la personalità del lavoratore e avere il dovuto riguardo per la sua salute. Egli deve prendere i provvedimenti realizzabili secondo lo stato della tecnica e adeguati alle condizioni dell'azienda, che l'esperienza ha dimostrato necessari per la tutela della vita, della salute e dell'integrità personale del lavoratore, nel caso il singolo rapporto di lavoro e la natura del lavoro consentano equamente di pretenderlo. La portata di questo obbligo è determinata secondo le regole della buona fede. Per quanto riguarda in particolare la protezione della vita e della salute, il datore di lavoro deve predisporre spazi in stato ineccepibile, dotare i macchinari e gli ulteriori strumenti di lavoro di dispositivi di sicurezza e creare un processo lavorativo il più possibile privo di pericoli; egli è altresì tenuto a segnalare i pericoli ai dipendenti, istruirli e controllare che le misure di sicurezza siano osservate (II CCA 16 luglio 2003, inc. 12.2002.99, consid. 2; Reh binder, op. cit., n. 2 e 11 ad art. 328 CO; v. anche art. 6 LF sul lavoro; 6 cpv. 1 OPI; art. 2-5 Ordinanza 3 Igiene concernente la legge sul lavoro). Per il datore di lavoro vige di conseguenza l'obbligo di prendere ogni provvedimento a tutela della sicurezza del lavoratore, che deve essere protetto contro ogni pericolo derivante dalla natura del lavoro e dal contatto con ogni sostanza, attrezzo o macchinario del quale il dipendente deve servirsi nell'esercizio delle proprie mansioni, atteso che il datore di lavoro si esporrà al rimprovero di aver mancato in modo colpevole al suo dovere di protezione anche se non tiene in considerazione i pericoli che possono derivare da una disattenzione del lavoratore, nella misura di una normale prevedibilità: in altri termini, riservato una grave colpa da parte sua, il lavoratore non deve sopportare i rischi di un'installazione di cui approfitta il datore di lavoro (DTF 112 II 138, 95 II 132 consid. 2; II CCA 1° febbraio 1999, inc. n. 12.1998.146; Reh binder/Stöckli, Berner Kommentar, Band VI, Berna 2010, n. 18 e 19 ad art. 328). Il datore di lavoro che non ossequia a un obbligo di protezione nei confronti del lavoratore commette una violazione contrattuale e pertanto è responsabile per la rifusione del danno causato. In base ai combinati art. 97 CO e 8 CC, spetta al lavoratore provare la violazione da parte del datore di lavoro di un obbligo contrattuale, il danno e il nesso di causalità adeguata tra la predetta violazione e il danno, mentre incombe al datore di lavoro dimostrare l'inesistenza di una sua colpa. La colpa del datore di lavoro può anche risultare da un comportamento colpevole di un suo dipendente ai sensi dell'art. 101 CO (Streiff/von Kaenel, op. cit. n. 16 ad art. 328 CO; Brühwiler, op. cit., n. 10a ad art. 328 CO; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Obligationenrecht AT, 7. ed., Zurich 1998, n. 2595 e n. 2773).

E. 6

Il responsabile del reparto taglio, sentito quale teste, ha dichiarato di aver spiegato all'attrice il lavoro da eseguire siccome era la prima volta, raccomandandole di tenere le mani lontano dal binario, di aver mostrato una volta l'esecuzione, di averla controllata per circa 5 minuti nello svolgimento dell'operazione, di essersi allontanato poiché tutto funzionava a dovere, di essere passato a controllare ancora alcune volte constatando che non vi erano problemi. Ha precisato che non viene dato un ordine o un avviso allorché il lavoratore aziona la taglierina, poiché tutto si svolge in pochi secondi (verbale udienza 22 febbraio 2005, pag. 1 a 3). L'operaia addetta al taglio ha dal canto suo dichiarato che sia il capo servizio sia lei hanno reso attenta l'attrice di fare attenzione alle mani, che dopo la dimostrazione e le spiegazioni del responsabile del reparto (per la durata di dieci minuti/un quarto d'ora) ha a sua volta rispiegato tutto quanto occorre fare, aggiungendo che l'attrice eseguiva correttamente il lavoro, che il ritmo non era sostenuto come sarebbe stato con colleghe più esperte, che prima di azionare la taglierina presta sempre attenzione alla

collega che sta di fronte (verbale udienza 22 febbraio 2005, pag. 4 e 5). Dal canto suo il perito giudiziario ha operato la distinzione tra istruzione sui pericoli e istruzioni di sicurezza, ossia provvedimenti atti a evitarli. Nel caso concreto l'istruzione di sicurezza avrebbe dovuto consistere per l'attrice nel mettersi a una distanza di sicurezza e avvisare la persona addetta al taglio che può tirare la maniglia, alla collaboratrice responsabile di azionare la macchina incombendo la verifica delle predette esigenze. Il perito ha precisato, richiamando l'art. 6 OPI che le istruzioni impartite dal capo reparto a entrambe le collaboratrici erano informazioni inerenti i pericoli e non istruzioni di sicurezza e che la zona di pericolo, in base alla norma internazionale EN 294 è di circa 70 cm (perizia 6 marzo 2009, in particolare pag. 1, 3 in alto, 5 in fine). Nel complemento 10 luglio 2009 il perito ha confermato quanto precede.

E. 7

Il Pretore ha riconosciuto una negligenza del datore di lavoro difettando l'informazione per l'operaia addetta al taglio di attendere il segnale dalla collega dirimpettaia previa verifica che le mani di quest'ultima fossero a una distanza di sicurezza di 70 cm dalla lama (sentenza impugnata pag. 10 in fine, 11 in alto). Ora, se l'esortazione dell'operaia addetta al taglio alle colleghe di fare attenzione alle mani può essere definita un'informazione riguardante i potenziali pericoli, non è invece dato comprendere, come evidenziato dall'appellante adesiva, per quali motivi le istruzioni del responsabile del reparto tagli riguardanti il lavoro da eseguire, con la relativa dimostrazione pratica e le raccomandazioni dove tenere le mani, ossia lontano dal binario (in particolare verbale udienza 22 febbraio 2005, teste Parise, pag. 3; verbale di sopralluogo 18 novembre 2004, fotografia n. 1), non costituiscano istruzioni riguardanti i provvedimenti atti a prevenire i pericoli ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 OPI. Il perito, che pure richiama detta norma legale nel complemento alla perizia, non fornisce spiegazioni in merito e il Pretore non ha esaminato la contestazione su questo punto contenuta nelle conclusioni della convenuta (pag. 8). È però già stato ricordato che il datore di lavoro deve proteggere il lavoratore contro ogni possibile pericolo derivante dalla natura del lavoro e considerare che il lavoratore può commettere disattenzioni o imprudenze, soprattutto in un lavoro ripetitivo. Il perito ha indicato quale doveva essere l'istruzione di sicurezza atta a prevenire qualsiasi pericolo e possibili disattenzioni dei lavoratori. L'appellante adesiva si duole del fatto che non è dato sapere cosa sia la norma internazionale EN 294 (come pure evidenziato nelle sue conclusioni e già in precedenza nelle osservazioni 4 giugno 2009 all'allegato 15 maggio 2009 di opposizioni ed osservazioni ai quesiti di completazione e delucidazione peritale dell'attrice). Sicuramente criticabile il fatto che queste norme non siano state allegate alla perizia e che il Pretore non le abbia richieste e non abbia preso posizione nella sentenza sulla contestazione della convenuta. Questo aspetto non è comunque tale da rendere la perizia inconcludente o inattendibile, al contrario. Il perito ha esposto quale avrebbe dovuto essere l'istruzione di sicurezza volta a evitare incidenti, ossia allontanamento della dipendente a una distanza di sicurezza (di quanti centimetri questa debba essere non è certamente l'aspetto più rilevante) e segnalazione all'addetta al taglio della possibilità di azionare la macchina, verifica da parte dell'altra dipendente della distanza di sicurezza e comprensione del segnale. E' infatti palese che tali istruzioni sono più complete e migliori di quelle messe in opera presso Consitex SA. Le conclusioni della perizia sono pertanto logiche e convincenti (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1, 4, 6 ad art. 253) e non può quindi essere rimproverato al Pretore di essersi fondato sulla stessa per rimproverare una negligenza alla convenuta. La negligenza risiede infatti nel non aver impartito le istruzioni di sicurezza che si sarebbero

imposte per eliminare nella misura massima possibile i rischi e per prevenire le possibili disattenzioni di una dipendente inesperta.

E. 8

Come sopra esposto occorre però ancora esaminare, nell'ottica dell'applicazione dell'art. 44 cpv. 2 vLAINF se questa negligenza dev'essere definita grave. Nel presente caso, con riferimento alle dichiarazioni testimoniali del capo reparto tagli e della dipendente addetta all'azionamento della macchina, non è possibile affermare che le più elementari misure di sicurezza siano state omesse. Occorre in effetti riconoscere che l'attrice ha ricevuto un'istruzione in merito al suo nuovo compito, il capo servizio ha eseguito la dimostrazione delle operazioni da eseguire, ha controllato quando le ha eseguite lei ed è ritornato per ulteriori controlli, sempre con l'avvertenza di prestare attenzione alle mani; analoghe attenzioni le sono state rivolte dalla collaboratrice più esperta. Certo, queste istruzioni di sicurezza non sono risultate ottimali, come spiegato dal perito, ma ciò non significa che vi è stata completa disattenzione alla problematica della sicurezza. Pure indizio di grave negligenza può essere il mancato rispetto di prescrizioni di sicurezza imperative (in questo senso Boller, op. cit., pag. 139). Per quanto concerne questo aspetto il perito si è però limitato a fare riferimento a un'imprecisata norma internazionale che può avere valore di riferimento, ma il cui mancato rispetto non permette certo di definire grave la negligenza del datore di lavoro. Anche questo motivo porta a concludere che nella fattispecie in esame non si può affermare che siano state violate le più elementari regole della prudenza. Non essendole imputabile una colpa grave, conformemente a quanto previsto dall'art. 44 cpv. 2 vLAINF la convenuta va liberata da ogni responsabilità nei confronti dell'attrice per quanto attiene i danni per i quali la LAINF prevede una prestazione assicurativa corrispondente, ossia, in relazione al caso in esame, per le pretese concernenti la perdita di guadagno attuale e futura nonché il torto morale.

E. 9

Il beneficio liberatorio di cui all'art. 44 cpv. 2 vLAINF è per contro inefficace per il danno derivante dall'impossibilità di svolgere attività domestiche, nella misura in cui non è coperto dalla _____ (v. sopra consid. 4 in fine). Ritenuto che vi è stata una copertura del danno domestico da parte della _____, ci si potrebbe invero chiedere se la limitazione della responsabilità del datore di lavoro non debba estendersi anche a questa pretesa. In ragione del fatto che il contributo _____ si estende solo fino al 31 dicembre 2002, mentre la richiesta dell'appellante riguarda il periodo 13 settembre 2002 - 31 dicembre 2009, questa Camera ritiene opportuno esaminare le censure dell'appellante ai considerandi che seguono.

E. 10

Con le conclusioni l'attrice aveva chiesto di riconoscere per l'attività di casalinga due ore al giorno per cinque giorni alla settimana, da retribuire in ragione di fr. 25.- l'ora in applicazione della giurisprudenza federale da lei richiamata, per una durata di 375 settimane (ossia dalla data dell'incidente al 31 dicembre 2009, quale data presumibile della sentenza di primo grado). L'importo così ottenuto di fr. 93'750.- andava commisurato a un'inabilità media del 10% nelle mansioni domestiche, come emerso dalla perizia medica. Dall'importo risultante di fr. 9'375.-venivano dedotti fr. 5'350.- versati dalla convenuta a titolo volontario, di qui una pretesa di fr. 4'025.- (conclusioni pt. 6.2). Premesso come il danno dev'essere dimostrato da chi ne chiede il risarcimento, il Pretore ha rimproverato all'attrice di non aver

fornito indicazioni circa la propria economia domestica, né precisato i criteri che permettono di determinare il suo impegno in quest'ambito, senza contare che l'importo della retribuzione oraria non teneva conto che ella vive in Italia e che dagli atti risultava che l'aiuto domestico cui ha fatto capo ha avuto un costo orario di 8 Euro, pari a fr. 12,50 al cambio dell'aprile 2004. Pur ammettendo gli altri parametri (10 ore settimanali per 375 settimane e inabilità del 10%) l'importo ammissibile sarebbe stato di fr. 4'687,50, cui andavano però dedotti fr. 5'350.- ricevuti dal datore di lavoro, con conseguente reiezione della domanda di causa senza che occorresse considerare l'importo versato dalla SUVA a titolo volontario. L'appellante rimprovera da un lato al primo giudice di non aver applicato il valore teorico di fr. 25.- all'ora riconosciuto dal Tribunale federale e d'altro lato, volendosi applicare l'importo pari a fr. 12,50 (corrispondenti a 8 Euro), di non aver riconosciuto un aiuto domiciliare di 3-4 ore al giorno risultante dal rapporto _____ del 4 dicembre 2002 (doc. C), così da giungere comunque a un risarcimento di fr. 4'025.-, senza deduzione della prestazione SUVA.

E. 11

Il Pretore aveva invero in un primo momento considerato proceduralmente inammissibile la presentazione dei conteggi del danno, tra cui appunto l'indennità per la cura dell'economia domestica, unicamente con le conclusioni, aderendo in sostanza a quanto sostenuto dalla convenuta nelle conclusioni. Non occorre in questa sede esaminare se le precisazioni dell'attrice con le conclusioni siano ammissibili, a fronte di una richiesta di fr. 50'000.- a titolo di risarcimento danni e torto morale presentata negli allegati introduttivi, in particolare se ella ha soddisfatto il suo onere allegatorio ai sensi dell'art. 78 CPC/TI, in considerazione del fatto che le censure dell'appellante riguardo al danno domestico devono essere comunque respinte. È vero che in Svizzera l'importo di fr. 25.- all'ora per un'ausiliaria domestica è sicuramente corretto (DTF 129 III 135, consid. 4.2.1, ove il predetto importo non è stato oggetto di esame siccome accettato dalle parti in sede federale; II CCA 16 luglio 2003, inc. n. 12.2002.99, consid. 7). Nella determinazione di detto criterio al giudice va nondimeno riconosciuto un vasto margine di apprezzamento in funzione del caso concreto (DTF 129 II 145 consid. 3.2.2; sentenza TF 12 marzo 2002, 4C.195/2001, consid. 5f/aa). Ora, avendo tenuto conto delle condizioni locali, e in particolare del fatto che l'appellante vive in Italia ove ha pagato un aiuto domestico 8 Euro all'ora (incarto _____, doc. 49), non si può certo affermare che il Pretore abbia violato il suo potere di apprezzamento (II CCA 24 novembre 2010, inc. 12.2009.215; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 6 ad art. 90). A giusta ragione poi il primo giudice ha rimproverato all'attrice di non aver fornito indicazioni circa la propria economia domestica e di non aver precisato i criteri che permettono di determinare il suo impegno in questo ambito, peraltro variabile tra la data dell'incidente e quella del primo giudizio. In sede di appello, a sostegno della propria pretesa, l'attrice chiede di riconoscere un impegno di 3-4 ore al giorno facendo riferimento a un rapporto della _____. Questo argomento è nuovo, e pertanto irricevibile in questa sede (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 820 ad art. 321), ma dimostra come dati concreti e verificabili circa l'impegno dell'attrice nell'economia domestica non sono stati forniti, per tacere del fatto che il rapporto _____ cui ella fa riferimento è del 4 dicembre 2002 e concerne solo le necessità nel periodo immediatamente successivo all'incidente, che sono state interamente coperte dalla _____ medesima (inc. _____, doc. 49). Il calcolo del Pretore relativo al danno domestico dev'essere così confermato con conseguente reiezione dell'appello anche su questo punto.

E. 12

L'appellante adesiva ha da ultimo contestato la fissazione delle ripetibili nel primo giudizio, auspicando un aumento a suo favore a fr. 6'000.- con riferimento all'art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili. Nelle fissazione delle ripetibili, come peraltro della tassa di giustizia, il giudice gode di un vasto margine di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o abuso (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 66 ad art. 148). L'appellante adesiva omette di considerare che in virtù dell'art. 16 cpv. 2 del predetto Regolamento per i procedimenti aperti prima della sua entrata in vigore, avvenuta il 1° gennaio 2008, le ripetibili sono fissate secondo il diritto previgente, ossia secondo la Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino del 7 dicembre 1984. L'onorario normale in base all'art. 9 TOA per un pratica avente un valore determinato oltre i fr. 10'000.- sino a fr. 50'000.- era stabilito tra l'8% e il 15%. Ne consegue che al Pretore, che con ogni evidenza ha applicato la percentuale minima, non può essere rimproverato un eccesso del suo potere di apprezzamento. Per contro, sempre nel solco della soluzione adottata dal Pretore, l'importo delle ripetibili viene rivisto in considerazione della totale soccombenza dell'attrice e non più in ragione di 9/10.

E. 13

In conclusione l'appellante risulta interamente soccombente, tuttavia per motivi in parte diversi da quelli posti a fondamento del primo giudizio. L'appellante adesiva ottiene ragione nella misura in cui ha postulato l'integrale reiezione della petizione. A questo risultato si giunge però in virtù del beneficio liberatorio dell'art. 44 cpv. 2 vLAINF e non per colpa grave dell'attrice, come da essa erroneamente sostenuto. Concorrono pertanto giusti motivi ai sensi dell'art. 148 cpv. 2 CPC/TI, che giustificano un riparto di spese e ripetibili non rigorosamente legato al principio della soccombenza (Cocchi/Trezzini, op. cit., N. 501 ad art. 148 per analogia). Ragioni di equità impongono infatti di non attribuire ripetibili alla convenuta per la reiezione di un appello per un motivo giuridico da essa neppure invocato e per l'accoglimento di un appello adesivo per ragioni estranee a quelle fatte valere.

E. 14

L'attrice ha chiesto il beneficio dell'assistenza giudiziaria, sia per l'appello che per le osservazioni all'appello adesivo. I documenti prodotti attestano in maniera sufficiente la difficile situazione in cui si trova (art. 3 Lag 2002); d'altro canto sia l'appello che l'appello adesivo presentavano aspetti complessi e il loro esito non era inizialmente prevedibile, e non si poteva inoltre pretendere che l'interessata procedesse in lite con atti propri o rinunciasse ad appellare solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 e 2 Lag 2002). Si giustifica pertanto il riconoscimento dell'assistenza giudiziaria estesa al gratuito patrocinio sia per l'appello che per le osservazioni all'appello adesivo. 13. Quanto ai rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale si osserva che il valore litigioso sotto il profilo dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.- ai fini di un eventuale ricorso in materia civile. Per i quali motivi richiamati l'art. 148 CPC/TI e la LTG pronuncia I. L'appello 13 novembre 2009 di AP 1 è respinto. II. L'appello adesivo 9 dicembre 2009 di AO 1 è accolto. § Di conseguenza la sentenza 29 ottobre 2009 del Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord è così riformata: 1. La petizione è respinta. 2. La tassa di giustizia di fr. 2'500.- e le spese sono poste a carico di AP 1 e per essa a carico dello Stato, essendo la stessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria. AP 1 rifonderà alla controparte fr. 4'000.- a titolo di ripetibili. 3. Invariato III.

L'appellante è ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell'avv. _____. IV. Gli oneri processuali dell'appello, consistenti in: taxa di giustizia _____ fr. 1'300.- spese fr. 100.- totale fr. 1'400.- sono posti a carico dell'appellante e per essa a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili. V. Gli oneri processuali dell'appello adesivo, consistenti in: taxa di giustizia _____ fr. 500.- spese fr. 100.- totale fr. 600.- sono posti a carico dell'appellante, e per essa a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili. VI. Intimazione - - Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.